



TASSAZIONE DI INTERESSI, DIVIDENDI E CAPITALE PROFITTI A CIPRO

NORMATIVA (LEGGI E DECRETI)

Emendamento alla Income Tax Law (legge sulle imposte sui redditi), 2005

Emendamento alla Special Contribution for Defence Law (legge sul contributo speciale per la difesa), 2004

Emendamento alla Assessment and Collection of Taxes Law (legge sull'accertamento e sulla riscossione delle tasse), 2005

Emendamento alla Capital Gains Tax Law (legge sulle plusvalenze), 2002

Emendamento alla Stamp Duty Law (legge sulle imposte di bollo), 2002



TASSAZIONE DEGLI INTERESSI

Gli interessi dovuti da **una società finanziaria internazionale** sono considerati reddito imponibile e quindi non sono soggetti al contributo speciale per la difesa pari al 10%.

- **Gli interessi non maturati dalla gestione ordinaria** sono soggetti al contributo speciale per la difesa pari al 10% a titolo di imposta finale. Il 50% di tale reddito è soggetto all'imposta del 10% sulle società; **IN ALTRE PAROLE, ALIQUOTA TOTALE EFFETTIVA PARI AL 15%**
- **Tuttavia, gli interessi derivanti dalla gestione ordinaria, ivi compresi gli interessi ritenuti strettamente correlati alle attività societarie (società finanziarie), non sono considerati interessi ma profitti** e, in quanto tali, non sono soggetti al contributo speciale per la difesa. Tali interessi sono del tutto assoggettati all'imposta sulle società all'aliquota generale, senza avere il diritto all'esenzione del 50% sugli interessi soggetti al contributo speciale per la difesa, **IN ALTRE PAROLE, ALIQUOTA TOTALE EFFETTIVA PARI AL 10%**
- I concetti di "interessi derivanti dalla gestione ordinaria" e "interessi strettamente correlati alle attività societarie" sono definiti nella Circolare 2003/8 emessa dal Commissioner of Income Tax (Commissario delle imposte sui redditi). Ai sensi di tale circolare, per "interessi derivanti dalla gestione ordinaria" si intende il (a) reddito da interessi derivante da attività bancarie, ivi comprese tutte le imprese, cooperative e divisioni bancarie il cui oggetto sociale principale sia l'erogazione di prestiti e finanziamenti, es. (The Housing Finance Corporation - THFC); e (b) il reddito da interessi di società di finanziamento che erogano finanziamenti per acquisti o noleggi, locazioni e altro. Per "interessi strettamente correlati alle attività societarie" si intende (a) il reddito da interessi derivante da debiti commerciali concessi; (b) reddito da interessi di compagnie assicurative; (c) reddito da interessi su conti correnti commerciali; e **(d) reddito da interessi di società che operano come veicoli di finanziamento di organizzazioni internazionali (es. società madre, controllata o associata che chiede un prestito per poi finanziare altre società del gruppo). Tutti gli altri casi che non ricadono nelle categorie menzionate devono essere formalmente sottoposte in forma scritta all'esame del Commissioner of Income Tax per una sua valutazione.**

Tra gli altri aspetti da ricordare riguardo le società finanziarie a Cipro:

- assenza di ritenute alla fonte (ai sensi di una delle convenzioni contro la doppia imposizione o della Direttiva sugli interessi e le royalties);
- basso carico fiscale complessivo;
- deducibilità dal reddito imponibile degli oneri da interesse;
- assenza di normative sulla capitalizzazione sottile ("thin capitalization") o inapplicabilità nel caso di finanziamenti sussidiari ("back-to-back");



- assenza di ritenute alla fonte sugli interessi pagati su finanziamenti, indipendentemente dalla giurisdizione o dalla presenza di una Convenzione contro la doppia imposizione (anche in caso di interessi pagati verso giurisdizioni offshore);
- livelli di "margin" ragionevoli imposti dalle autorità tributarie;
- spese ridotte per oneri professionali/finanziari;

Restrizioni alla deducibilità degli oneri finanziari;

Restrizioni legali

A Cipro non esistono restrizioni relative al quoziente debito/capitale sociale e, pertanto, una società può essere finanziata in una qualsiasi proporzione tra debito e capitale sociale.

Abuso dei principi giuridici

In base a una clausola generale contenuta nella Sez. 33 dell'emendamento alla Assessment and Collection of Taxes Law del 2005 (Legge sull'accertamento e sulla riscossione delle tasse), è consentito ignorare qualunque transazione artificiosa e/o fittizia. Pertanto, il Commissioner of Income Tax può ignorare qualunque transazione di tale genere e determinare le imposte dovute dal soggetto interessato.

Tale disposizione vale per qualsiasi transazione, locale o internazionale, così come per soggetti residenti e non.

Capitalizzazione sottile ("thin capitalization")

Non esiste un regolamento specifico in materia di capitalizzazione sottile ("thin capitalization") a Cipro.

Criterio generale sulla deducibilità degli interessi

Il criterio generale previsto dalla legislazione fiscale cipriota, che vale anche per gli interessi, prevede che, per essere considerata deducibile, una voce di spesa debba essere sostenuta per intero ed esclusivamente ai fini della generazione di reddito.

Pertanto, gli interessi versati sui prestiti utilizzati per le attività commerciali di una impresa commerciale ai fini dell'acquisizione di beni immobili "commerciali" possono essere ammessi in deduzione.



Gli interessi versati da una società madre per l'acquisizione del 100% di una controllata sono considerati di natura commerciale. Gli interessi versati per l'acquisizione di beni immobili "non commerciali" non sono ammessi in deduzione.

A giudizio del Commissioner of Income Tax si considerano "non commerciali" i seguenti beni immobili:

- investimenti in azioni/obbligazioni, ecc. (a meno che non rappresentino depositi);
- auto da turismo ("saloon cars"); e
- terreni (a meno che non rappresentino depositi).

Ai sensi della Motor Vehicle and Road Transport Law del 1972 (Legge sugli autoveicoli e sul trasporto su strada) e del Regolamento del 1984, per "auto da turismo" (in inglese, "saloon car") si intende qualunque autoveicolo che non sia utilizzato per il trasporto pubblico (es. bus, taxi) o per il trasporto di merce (es. camion o furgoncino), o che non venga utilizzato dalle autoscuole.

Di norma, gli edifici che non generano reddito, ad esempio, appartamenti che non sono concessi in locazione o che sono occupati da amministratori, sono considerati beni immobili di natura non commerciale.

Non esistono specifiche disposizioni nella rete di convenzioni contro la doppia imposizione sottoscritte da Cipro, in relazione alla deducibilità degli interessi o alla capitalizzazione sottile ("thin capitalization").

Altre limitazioni

Come illustrato in precedenza, non esistono regolamenti specifici che afferiscano a specifiche condizioni per il rapporto debito/capitale sociale bensì regole generali che valgono indipendentemente dalla capitalizzazione. Segue una panoramica delle norme generali applicate, indipendentemente dalla capitalizzazione di base:

- controlli sui cambi. A seguito dell'adesione di Cipro all'Unione Europea non esistono controlli sui cambi;
- regolamento sui dividendi stimati. Gli interessi pagati non si ritiene possano rappresentare i dividendi; e i saldi intra-gruppo.
- i pagamenti dovuti tra società dello stesso gruppo che non hanno una natura strettamente commerciale (es. derivanti da operazioni di compravendita tra le società stesse) si prevede che vengano assoggettati a un interesse passivo al tasso di interesse di mercato. In caso contrario, il Commissioner of Income Tax ha la facoltà di applicare sugli stessi un interesse nominale al tasso di interesse di mercato, in base **al principio della reciproca indipendenza delle parti (in inglese, "arm's length")**.



Opportunità di pianificazione: rimpatrio di interessi da Paesi ad efficienza fiscale

Gli interessi versati da una società cipriota a soggetti non residenti non sono soggetti a ritenuta. Questa norma vale per tutti gli interessi versati a soggetti non residenti, indipendentemente dal fatto che si tratti o meno di pagamento intra-gruppo.

Consolidamento fiscale/ trattamento fiscale del gruppo

La legislazione cipriota non prevede alcun regime di consolidamento fiscale. Tuttavia, le società di uno stesso gruppo possono avvalersi di disposizioni di sgravio di gruppo per compensare eventuali perdite.

Ai fini degli sgravi di gruppo si considera che due società formino un gruppo laddove si verificano le seguenti condizioni:

- una società è controllata al 75% dall'altra; o
- entrambe le società sono controllate al 75% da una terza società.

Si ritiene che una società sia controllata al 75% da un'altra società qualora quest'ultima detenga almeno, in forma diretta o indiretta, il 75% del capitale sociale ordinario con diritto di voto, e la stessa avrà diritto a non meno del 75% delle seguenti risorse della controllata:

- utili distribuibili e;
- asset della controllata altrimenti disponibili per la distribuzione agli azionisti in caso di liquidazione.

Viene ammessa la compensazione delle perdite intra-gruppo solo laddove la società cedente e la società richiedente facciano capo allo stesso gruppo nel corso dell'intero esercizio fiscale.

In caso di pagamento per sgravio di gruppo (ovvero laddove la società richiedente effettui un pagamento a favore della società cedente per l'ammontare delle perdite fiscali abbinate

sotto forma di sgravio di gruppo), tale pagamento:

- non dovrà essere, in alcun modo, imputato a utile distribuito; e
- non dovrà essere preso in considerazione nel computo degli utili e delle perdite imponibili di entrambe le società interessate.



TASSAZIONE DEI DIVIDENDI

Dividendi versati dalle controllate alla società capogruppo

Il regime fiscale cui è soggetto il reddito da dividendi di azionisti nazionali (ciprioti) dipende dal Paese di residenza del soggetto pagante. Se i dividendi provengono da una società che risiede in un Paese dell'UE, e a condizione che siano soddisfatti tutti i requisiti previsti per il caso specifico, l'azionista nazionale riceverà i dividendi lordi, ovvero in assenza di alcuna ritenuta alla fonte, in ossequio ai principi sulla Direttiva madre-figlia.

Se, al contrario, i dividendi provengono da una società che non risiede in un Paese UE, l'aliquota della ritenuta alla fonte dipenderà dalla presenza o meno di una convenzione contro la doppia imposizione tra Cipro e il Paese di residenza del soggetto pagante.

Qualora non esistesse alcuna convenzione, verrà applicata l'aliquota nazionale in vigore nel Paese di origine del pagamento.

Il reddito da dividendi di azionisti nazionali della società sarà soggetto a tassazione a seconda che il destinatario sia una società o una persona fisica.

A seguito dell'introduzione della Income Tax Law 118(I)/2002 (Legge sulle imposte sui redditi), e successive modificazioni, (in vigore dal 1° gennaio 2003), sono state completamente modificate le modalità di tassazione dei redditi derivanti da dividendi a Cipro. **In generale, i dividendi non sono soggetti a tassazione a Cipro, salvo nel caso in cui vengano ricevuti da una persona fisica residente ai fini fiscali a Cipro.**

Dividendi provenienti da società estere (EU o extra-UE)

Il reddito da dividendi non è soggetto alle imposte sui redditi, mentre, qualora vengano soddisfatte precise condizioni, è altresì prevista l'esenzione dal contributo speciale per la difesa. L'esenzione dalle imposte sui redditi è valida in assenza di alcun requisito, mentre l'esenzione dal contributo speciale per la difesa è subordinata alla soddisfazione di condizioni specifiche (per maggiori dettagli leggere in basso). Tuttavia, è opportuno rilevare come i requisiti richiesti ai fini dell'esenzione sono tali che, in pratica, quasi nel 100% dei casi, non è possibile soddisfarli se non si è una persona fisica residente a Cipro ai fini fiscali (non è il caso delle società internazionali).

I dividendi esteri sono esenti dal contributo speciale per la difesa, purché la capogruppo detenga almeno l'1% del capitale azionario della controllata.
--



La Special Contribution for Defence Law 117(1)/2002 (Legge sui contributi speciali per la difesa) e, in particolare, l'art. 3(2)(a), prevede una serie di circostanze, in presenza delle quali il reddito estero **da dividendi non gode di esenzione** ai fini del contributo speciale per la legge per la difesa. Pertanto, una società non potrà avvalersi dell'esenzione dal contributo speciale per la difesa **SOLO se verranno soddisfatte contemporaneamente le due seguenti condizioni:**

A. il soggetto internazionale che distribuisce i dividendi impegna, in forma diretta o indiretta, più del 50% delle proprie attività in iniziative che generano reddito da investimenti {i dividendi di per sé non sono considerati reddito da investimento, se provengono, in modo diretto o indiretto, da imprese commerciali controllate dalla società}; e

B. la tassazione a carico della società estera è sensibilmente più bassa rispetto a quella in vigore a Cipro. Per sensibilmente inferiore si intende 50% inferiore, ossia un'aliquota fiscale pari al 7,5 %. Per reddito da investimento si intende qualsiasi reddito distinto da quello derivante da attività commerciali. (Ai sensi della presente sezione, per "sensibilmente inferiore" si intende inferiore al 50% della tassazione sui dividendi in vigore a Cipro, che è pari al 15%). Le autorità cipriota adottano una interpretazione del concetto di "reddito da attività commerciali" piuttosto ampia.

Nei casi in cui non è prevista l'esenzione per i dividendi, viene riconosciuto in termini unilaterali un credito d'imposta per qualunque ritenuta applicata all'estero.

Inoltre, alcune convenzioni sottoscritte da Cipro prevedono il riconoscimento di un credito d'imposta sulle tasse sulle società sottostanti. Viene altresì riconosciuto un credito d'imposta sulle imposte sugli utili corrisposte dalla controllata diretta residente in altri stati membri dell'UE **o da controllate indirette.**

Dividendi di una holding distribuiti agli azionisti

La nuova Income Tax Law (Legge sulle imposte sui redditi) ha abolito dal 2003 la ritenuta alla fonte sui dividendi distribuiti dalle società di qualunque tipo.

Ritenuta alla fonte - Azionisti non residenti (persone fisiche o giuridiche)

Ai sensi della nuova normativa, ogni ritenuta alla fonte viene trattata, ove pertinente, in ossequio alla Special Contribution for Defence Law (Legge sul contributo speciale per la difesa).

Come è già stato anticipato, non si applica alcuna ritenuta alla fonte ai pagamenti per i soggetti non residenti, sia che il destinatario sia un soggetto giuridico sia che si tratti di una persona fisica.



TASSAZIONE SULLE PLUSVALENZE

Plusvalenze realizzate da una società madre (holding) in occasione della liquidazione di partecipazioni azionarie nelle sussidiarie

Esenzione totale sulle plusvalenze derivanti dalla liquidazione di titoli

La nuova legislazione entrata in vigore dal 1° gennaio 2003 ha introdotto l'**esenzione totale (sia sulle imposte sui redditi che su quelle sulle plusvalenze) sulle plusvalenze derivanti dalla liquidazione di "titoli"**, indipendentemente dal fatto che tali plusvalenze assumano la natura di capitali o ricavi.

Per "titoli" si intendono azioni, obbligazioni, buoni del tesoro, titoli commerciali a base dell'istituzione di un'azienda o altri titoli di società o di altre persone giuridiche costituite a Cipro o all'estero, nonché opzioni sulle stesse. La definizione di "titoli" riguarda i titoli sia di società nazionali che di società internazionali.

Questa esenzione offre alle società madri (holding) l'opportunità di liquidare le azioni di una propria controllata, in assenza di implicazioni fiscali negative a Cipro.

Tassazione sulle plusvalenze

Le imposte sulle plusvalenze sono applicate solo nel caso in cui la società le cui azioni vengono liquidate non sia quotata su una borsa ufficiale e sempre che la stessa sia proprietaria di beni immobili situati a Cipro

Minusvalenze

Una minusvalenza viene calcolata esattamente usando il medesimo criterio usato per calcolare le plusvalenze (per maggiori informazioni leggere sopra). Essa può essere imputata a compensazione di eventuali plusvalenze registrate nell'esercizio in esame. Qualunque minusvalenza non utilizzata può essere riportata all'infinito e utilizzata a compensazione contro eventuali plusvalenze future derivanti dalla liquidazione di qualunque attivo di capitale. Non è, invece possibile, impiegare le minusvalenze a compensazione di utili commerciali.

Plusvalenze realizzate dagli azionisti (persone fisiche o giuridiche) a seguito della liquidazione di azioni in una società madre (holding)



Non si applica alcuna imposta sulle plusvalenze derivanti dalla liquidazione di azioni sia per le società quotate su una borsa ufficiale sia per le società private, salvo nel caso delle società private che sono proprietarie di beni immobili a Cipro.

Imposta sulle società e questioni affini

Non si applicano imposte sui redditi o altre imposte sulla liquidazione/scioglimento di una società cipriota.



LEGISLAZIONE SULLE SOCIETÀ CONTROLLATE ESTERE (CFC) E SUI PARADISI FISCALI

Cipro non ha una normativa vera e propria sulle società controllate estere (CFC) in quanto tali. Esiste una sola clausola prevista dalla Special Contribution for Defence Law 117(1)/2002 (Legge sul contributo speciale per la difesa) e, in particolare, l'art. 3(2)(a), prevede una serie di circostanze, in presenza delle quali il reddito da dividendi esteri non è soggetto ad esenzione ai fini della legge sul contributo speciale per la difesa.

Il reddito derivante dai dividendi esteri è, invece, esente dall'imposta sui redditi in tutti i casi, così come non è assoggettato al contributo speciale per la difesa, purché la società madre detenga almeno l'1% del capitale azionario della controllata.

Una società non è assoggettata al contributo speciale per la difesa, laddove si verificano contemporaneamente le due seguenti condizioni:

- il soggetto internazionale che distribuisce i dividendi impegna, in modo diretto o indiretto, più del 50% delle proprie attività in iniziative che generano reddito da investimenti; e
- la tassazione a carico della società estera è sensibilmente più bassa rispetto a quella in vigore a Cipro.

Per sensibilmente inferiore si intende il 50% in meno, vale a dire un'aliquota fiscale del 5%. Per reddito da investimenti si intende qualsiasi reddito diverso da quello generato da attività commerciali.